



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920534 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450.00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione degli infortuni a favore dei dipendenti e collaboratori di Aziende o di associati ad Enti di varia natura.

Infortuni



Che cosa è assicurato?

La copertura può valere, a scelta del Contraente, per gli infortuni subiti:

- ✓ Nell'esercizio dell'attività professionale o durante l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione;
- ✓ Durante ogni altra normale attività di natura extraprofessionale.

Negli ambiti sopra descritti possono essere attivate le seguenti principali garanzie:

- ✓ Indennità permanente;
- ✓ Morte;
- ✓ Inabilità temporanea;
- ✓ Rimborso spese di cura a seguito di infortunio;
- ✓ Indennità giornaliera di ricovero;
- ✓ Rendita vitalizia in caso di invalidità permanente grave.

La copertura può essere estesa anche alle malattie con la possibilità di prestare le seguenti principali garanzie:

- ✓ Invalidità permanente da malattia;
- ✓ Invalidità permanente da ictus e infarto;
- ✓ Indennità giornaliera di ricovero da malattia.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ Infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti;
- ✗ Gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni;
- ✗ Gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo, nonché di mezzi subacquei;
- ✗ Gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- ✗ Gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione;
- ✗ Gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ✗ Gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio;
- ✗ Le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini;
- ✗ Le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ Le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.

Relativamente alle estensioni per malattia le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ Invalidità conseguenti a malattie conosciute o diagnosticate antecedentemente la stipula del contratto;
- ✗ Invalidità conseguenti a epilessia;
- ✗ Invalidità conseguenti a sieropositività hiv;
- ✗ Invalidità conseguenti a abuso di alcolici;
- ✗ Infermità mentali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia, a seconda della garanzia, l'importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri, oppure il numero di giorni di inabilità o ricovero stabilito nel contratto trascorso il quale matura il diritto all'indennizzo, oppure il grado di invalidità permanente stabilito nel contratto superato il quale matura il diritto all'indennizzo) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda della prestazione attivata.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente (e anche l'Assicurato se individuato nominativamente) ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve/devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 15 giorni (30 giorni per l'invalidità permanente da malattia) da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio. Il premio è comprensivo di imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dal giorno e ora indicati in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

In generale, la copertura opera per i sinistri verificatisi in corso di efficacia del contratto e fino alla scadenza dello stesso. Con riferimento all'invalidità permanente da malattia la società risponde anche delle denunce presentate entro 180 giorni dalla data di scadenza dell'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della polizza, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.